

CIRCOLARE N. 22/2004

---

## **D.L. 12 luglio 2004 n. 168: disposizioni varie**

---

© Copyright 2004 Acerbi & Associati®

Con il D.L. 12 luglio 2004 n. 168 convertito con L. 30 luglio 2004 n. 191 (G.U. 31 luglio 2004 n. 178, S.O. n. 136) sono stati disposti interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

Tra le altre, le nuove disposizioni intervengono in materia di imposta sostitutiva su finanziamenti a medio-lungo termine, moltiplicatori delle rendite catastali e imposta di bollo.

### **FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE: MUOVA MISURA DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Gli artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/1973 dispongono che, in luogo dell'imposizione ordinaria che sarebbe dovuta a titolo di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, i finanziamenti bancari a chiunque erogati e di durata superiore ai 18 mesi scontano l'imposta sostitutiva dello 0,25 per cento (da calcolarsi sul capitale erogato).

Ora, l'art. 18 del D.P.R. n. 601/1973, come modificato dall'art. 1-bis del D.L. n. 168/2004, prevede che "Qualora il finanziamento ... non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti ...".

In altri termini, dal giorno dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 168/2004 (il 1 agosto 2004) si ha un doppio binario di tassazione per le operazioni di credito a medio-lungo termine:

- se si tratta di mutui contratti per l'acquisto della "prima casa", l'imposta sostitutiva resterà fissata all'aliquota dello 0,25 per cento;
- se si tratta di mutui contratti per finanziare l'acquisto di un immobile diverso dalla "prima casa", e così se si tratta di qualsiasi finanziamento contratto da un'impresa, l'imposta sostitutiva passa all'aliquota del 2 per cento.

Dal tenore del testo legislativo si evince che la nuova misura dell'imposta sostitutiva colpisce tutti i mutui diversi da quelli relativi all'acquisto della prima casa (p. es. i mutui contratti dalle imprese che, per definizione, non possono avvalersi delle agevolazioni prima casa) e tutti quelli stipulati dai privati con finalità diversa dall'acquisto della prima casa (ad. es. ristrutturazione).

Poiché, tuttavia, non era questa la volontà del legislatore, in data 29 luglio il Governo ha annunciato l'emanazione di un decreto legge correttivo che dovrebbe contenere "una norma interpretativa per chiarire che l'incremento dell'imposizione fiscale previsto dal decreto-legge taglia-spese incide sui soli mutui contratti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della seconda e delle ulteriori case di abitazione", non specificando peraltro se i finanziamenti alle imprese che si occupano di edilizia abitativa sono o non sono assoggettati alla nuova imposta sostitutiva del 2%.

### **AUMENTO DEI MOLTIPLICATORI DELLE RENDITE CATASTALI**

L'art. 1-bis comma 7 del D.L. n. 168/2004 **augmenta** con effetto dal **1 agosto 2004** (data di entrata in vigore della legge di conversione) i moltiplicatori delle rendite catastali per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione e ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

I nuovi moltiplicatori (pari ai vecchi moltiplicatori - aumentati del 20% e non più del 10% come stabilito dall'art. 2 comma 63 della L. n. 350/2003, eccetto che per la "prima casa") sono pertanto i seguenti:

- prima casa

- edifici categoria A – B – C (esclusi A/10 e C/1):	<b>120</b>
- edifici categoria A/10 e D:	<b>60</b>
- edifici categoria C/1 ed E:	<b>40,8</b>
- terreni non edificabili:	<b>90</b>

Si rammenta che, dal 1 gennaio 1997, le rendite catastali da considerare per il calcolo sono quelle che risultano dai registri del Catasto (dei fabbricati e dei terreni) rivalutate del **5%** se si tratta di edifici ovvero del **25%** se si tratta di terreni (non edificabili).

Pertanto i moltiplicatori unici finali da applicare alle rendite che risultano al catasto, tenuto conto della rivalutazione da applicare alla rendita e della nuova rivalutazione introdotta dal D.L. n. 168/2004, sono i seguenti:

- prima casa	<b>115,50</b>
- edifici categoria A – B – C (esclusi A/10 e C/1):	<b>126,00</b>
- edifici categoria A/10 e D:	<b>63,00</b>
- edifici categoria C/1 ed E:	<b>42,84</b>
- terreni non edificabili:	<b>112,50</b>

Si fa presente che:

- i nuovi moltiplicatori valgono solo ed esclusivamente per le imposte di registro, di trascrizione e catastale (e ciò ovviamente non tanto ai fini della determinazione della base imponibile quanto ai fini della successiva facoltà di rettifica da parte degli uffici competenti in sede di accertamento di atti che abbiano comportato l'applicazione di dette imposte, così come disposto dall'art. 52 comma 4 del D.P.R. n. 131/1986)
- ai fini del calcolo dell'ICI rimangono in vigore i vecchi moltiplicatori;
- i nuovi moltiplicatori si applicano a far data dal 1 agosto 2004: ovviamente rileva la data dell'atto e non tanto la data di registrazione dello stesso; pertanto i nuovi moltiplicatori si applicheranno agli atti pubblici ricevuti ed alle scritture private autenticate dopo il 31 luglio 2004. Per gli atti pubblici ricevuti e le scritture private autenticate sino a tutto il 31 luglio 2004, anche se registrati successivamente al 1 agosto 2004, troveranno applicazione i vecchi moltiplicatori;
- l'aumento dei moltiplicatori vale anche per le successioni mortis causa qualora tra i beni caduti in successione vi siano immobili (trovando in questo caso applicazione le imposte di trascrizione e catastale). I nuovi moltiplicatori troveranno applicazione per le successioni apertesesi successivamente al 1 agosto 2004. Per le successioni apertesesi sino a tutto il 31 luglio 2004, anche se la relativa dichiarazione venga presentata dopo il 1 agosto 2004, troveranno applicazione i vecchi moltiplicatori.

### **MODIFICHE ALLA TARIFFA DELL'IMPOSTA DI BOLLO**

L'art. 1-bis comma 10 del D.L. n. 168/2004 apporta alcune modifiche al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 concernente la disciplina dell'imposta di bollo.

L'aggiornamento della Tariffa passa anche attraverso la conversione in euro delle misure espresse in lire, con qualche arrotondamento. A tale riguardo, la disposizione di maggior rilievo è quella che prevede che in tutta la Tariffa le parole "**lire 20.000**" sono **sostituite** da "**euro 11**"; in altri termini, il vecchio bollo da lire 20.000 è sostituito dal nuovo di euro 11 con un incremento di 67 centesimi.

Per l'utilizzo del "nuovo bollo", meglio della nuova misura dell'imposta di bollo fissata in euro 11, si sono fin da subito registrate notevoli difficoltà da parte degli operatori stante la pratica difficoltà di determinare, con i tagli attualmente disponibili, il nuovo importo di 11 euro.

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa in data 5 agosto 2004, comunica "che, per integrare i bolli da euro 10,33 esistenti, sono già in corso di distribuzione alle rivendite autorizzate 12 milioni di esemplari da euro 0,15 e 4 milioni 700 mila da euro 0,52, e che in data odierna (ndr 5 agosto) s'è iniziata la consegna di ulteriori 10 milioni di esemplari da euro 0,52".

Si ricorda che le vecchie marche da lire 1.000 (corrispondenti ad euro 0,52 e quindi "utili" ai fini della determinazione del nuovo importo di 11 euro) sono ancora valide ed utilizzabili (si veda la C.M. 26 febbraio 2002 n. 20/E).

Il D.L. citato interviene in materia di modalità di pagamento (introducendo la possibilità di pagamento tramite intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate), di riscossione, di aggio ai rivenditori e modifica la tariffa dell'imposta di bollo, come da tabella di seguito riportata:

<b>riferimento normativo</b>	<b>tipologia di atti</b>	<b>imposta di bollo prima delle modifiche</b>	<b>imposta di bollo dopo delle modifiche</b>
<b>art. 1 comma 1-bis Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72</b>	atti pubblici o scritture private autenticate, relativi a diritti immobiliari sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie nonché domande di annotazione e di voltura da esse dipendenti	imposta fissa: 320.000 lire	imposta fissa: 176 euro
<b>art. 1 comma 1-ter Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72</b>	domande, denunce o atti presentati su supporto informatico o inviati telepaticamente al registro delle imprese	imposta fissa: 41,32 euro per ciascuna domanda, denuncia o atto	imposta fissa di: 32 euro se presentate da ditte individuali, 45 euro se presentate da società di persone, 50 euro se presentate da società di capitali
<b>art. 6 comma 1 lett. a) e b) Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72</b>	- cambiali emesse e pagabili nello stato - cambiali emesse nello stato e pagabili all'estero - vaglia cambiari	imposta proporzionale: per ogni mille lire o frazione di mille lire: 12 lire; per ogni mille lire o frazione di mille lire: 9 lire; per ogni mille lire o frazione di mille lire: 11 lire;	imposta proporzionale: - 12 per mille - 9 per mille - 11 per mille
<b>art. 6 commi da 3 a 8 Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72</b>	ulteriori tipologie cambiarie	imposta proporzionale: per ogni milione di lire o frazione: 100 lire	imposta proporzionale: - 0,1 per mille
<b>art. 10 comma 1 lett. a) e b) e comma 2 Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72</b>	assegni circolari conformi al R.D. 1736/33; vaglia cambiari e fedi di credito	imposta proporzionale: - per ogni mille lire ad anno: 6 lire - per ogni mille lire ad anno: 4 lire	imposta proporzionale: - 6 per mille per ogni anno - 4 per mille per ogni anno
<b>art. 14 comma 1 Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72</b>	ricevute, lettere e ricevute di accreditalmento e altri documenti	imposta fissa: - quando la somma non supera 100.000 lire: 1.000 lire - oltre 100.000 fino a 250.000 lire: 2.000 lire - oltre 250.000 fino a 500.000 lire: 4.000 lire - oltre 500.000 fino a 1.000.000 lire: 7.000 lire	imposta fissa: - quando la somma non supera 129,11 euro: 1,29 euro - oltre 250.000 fino a 500.000 lire: 4.000 lire - oltre 500.000 fino a 1.000.000 lire: 7.000 lire - oltre 1.000.000 lire: 10.000 lire

		- oltre 1.000.000 lire: 10.000 lire	
<b>art. 29 comma 1 lett. c) Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/72</b>	cambiali e titoli equivalenti emessi all'estero	imposta fissa: per ogni milione di lire o frazione di milione: 100 lire	imposta fissa: - 0,1 per mille

IL D.L., inoltre, abroga le disposizioni della Tariffa in tema di duplicati e copie di cambiali (art. 8), di buoni di acquisto e altri titoli simili in circolazione (art. 15) e di assegni circolari provenienti dall'estero (art. 29 comma 1 lett. a).